



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Approvazione “linee guida per la formazione obbligatoria degli esercenti e del personale impiegato nelle sale da biliardo o da gioco, nonché negli altri esercizi commerciali o pubblici o circoli privati ed associazioni o nelle aree aperte al pubblico, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, ai sensi degli artt. 86 e 88 del regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931”, in attuazione della lettera e), comma 1 art. 4, della L.R. n. 3/2017

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Programmazione integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Programmazione integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione;

VISTA l'art. 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pag. 1.

DELIBERA

- di approvare le “linee guida per la formazione obbligatoria degli esercenti e del personale impiegato nelle sale da biliardo o da gioco, nonché negli altri esercizi commerciali o pubblici o circoli privati ed associazioni o nelle aree aperte al pubblico, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, ai sensi degli artt. 86 e 88 del regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931” - in attuazione della lettera e), comma 1 art. 4, della L.R. n. 3/2017 - (Allegato A), che forma parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

 (Deborah Giraldi)

Il Vice Segretario della Giunta regionale
(Fabio Tavazzani)



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


(Luca Ceriscioli)





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- L.R. n. 3/2017 - "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network";

MOTIVAZIONE ED ESITO ISTRUTTORIA

La legge regionale n. 3 del 07/02/2017 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network" dispone misure finalizzate alla prevenzione e al trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP) e della dipendenza da nuove tecnologie e social network, nonché delle patologie correlate, con particolare riferimento alle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione.

Al fine della conoscenza, della prevenzione dei rischi connessi al GAP e per favorire un approccio al gioco consapevole e responsabile, nonché alla conoscenza della normativa in materia, l'art. 4, comma 1 lett. e) della citata legge prevede l'organizzazione di corsi per la formazione degli esercenti e del personale impiegato nelle sale da biliardo o da gioco, nonché negli altri esercizi commerciali o pubblici o circoli privati ed associazioni o nelle aree aperte al pubblico, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, ai sensi degli articoli 86 e 88 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

I soggetti suddetti sono tenuti a frequentare obbligatoriamente i corsi di formazione entro un anno dall'entrata in vigore della L.R. 3/2017, ai sensi degli artt. 8 e 16.

In particolare, l'art. 16 della citata legge dispone che la Giunta regionale, d'intesa con l'ANCI Marche, sentite le Organizzazioni di categoria e la competente Commissione consiliare, disciplini le modalità per l'attivazione dei corsi di formazione.

In attuazione delle disposizioni sopra citate, per addivenire alla stesura di una disciplina della formazione condivisa, in data 09/05/2017 la P.F. Programmazione integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione ha organizzato tre incontri:

- l'ANCI Marche: parere favorevole all'intesa sulle modalità per l'attivazione dei corsi di formazione
- I Organizzazioni di categoria settore del commercio e de servizi: sentite le associazioni il parere è favorevole;
- Altre associazioni: parere favorevole

Alla luce di quanto sopra esposto la P.F. Programmazione integrata, Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione sentita anche la struttura competente in materia di Formazione Professionale ha predisposto il documento concernente le "Linee guida per la formazione obbligatoria degli esercenti e del personale impiegato nelle sale da biliardo o da gioco, nonché negli altri esercizi commerciali o pubblici o circoli privati ed associazioni o nelle aree aperte al pubblico, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, ai sensi degli artt. 86 e 88 del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931" - in attuazione della lettera e), comma 1 art. 4, della L.R. n. 3/2017 - (Allegato A), che forma parte integrante del presente atto.

La Giunta regionale con delibera n. 627 del 20/06/2017 ha trasmesso alla Commissione Assembleare competente il suddetto documento, per il rilascio del prescritto parere. Le osservazioni formulate dalla II Commissione non sono state prese in considerazioni in quanto non riguardano l'atto.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La II Commissione Assembleare Permanente nella seduta del 13 luglio 2017, con parere n. 68/2017 ha espresso parere favorevole in merito alla suddetta deliberazione con le raccomandazioni di seguito elencate:

- *“verificare la fattibilità che la formazione obbligatoria sia svolta anche presso gli Enti di Formazione attivi nell’ambito dei centri provinciali per l’impiego;*
- *valutare l’opportunità di specificare che i corsi siano svolti anche da docenti con documentata esperienza “didattica o professionale”, tenuto conto che le associazioni di categoria hanno manifestato la difficoltà a reperire docenti in grado di dimostrare esperienza di insegnamento in ambiti tematici di riferimento per la ludopatia;*
- *valutare l’opportunità di aumentare il livello di conoscenza della lingua italiana da A1 ad almeno A2, che si ritiene maggiormente adeguato ai contenuti del percorso formativo, riguardanti anche la conoscenza di disposizioni normative piuttosto complesse (ad esempio disciplina del TULPS);*
- *verificare l’opportunità di specificare la validità temporale dell’attestato di frequenza del corso, prevedendo un obbligo di aggiornamento formativo ogni quattro anni, anche al fine di dare conto dell’evoluzione del fenomeno del gioco patologico”.*

Tali indicazioni si ritengono condivisibili e sono state interamente recepite.

Inoltre la II Commissione Assembleare Permanente ha formulato le seguenti osservazioni:

“Rileva l’opportunità di specificare i soggetti destinatari della formazione obbligatoria (art. 8, comma 3, della L.R. 3/2017) e, conseguentemente, di prendere in considerazione il differimento dei tempi programmati per lo svolgimento della stessa, valutando di modificare il testo dell’articolato della legge regionale 3/2017 in relazione a tali osservazioni.

E’ inoltre opportuno verificare i tempi di approvazione del piano previsto all’art. 9 della L.R. 3/2017, che, ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R. 3/2017, viene presentato dalla Giunta regionale entro centoottanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale.”

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR. 62/2013 e della DGR. 64/2014.

Per quanto sopra esposto si propone:

- di approvare le “Linee guida per la formazione obbligatoria degli esercenti e del personale impiegato nelle sale da biliardo o da gioco, nonché negli altri esercizi commerciali o pubblici o circoli privati ed associazioni o nelle aree aperte al pubblico, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco, ai sensi degli artt. 86 e 88 del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931” - in attuazione della lettera e), comma 1 art. 4, della L.R. n. 3/2017 - (Allegato A), che forma parte integrante del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Pietro Talarico)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, COMMERCIO, COOPERAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR. 62/2013 e della



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DGR. 64/2014.

Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DELLA P.F.
(Riccardo Strano)

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 DPR. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR. 62/2013 e della DGR. 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Massimo Giulinondi)

La presente deliberazione si compone di n. 8 pagine, di cui n. 3 pagine di allegati che fanno parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Deborah Giraldi)

Il Vice Segretario della Giunta regionale

(Fabio Tavazzani)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI ESERCENTI E DEL PERSONALE IMPIEGATO NELLE SALE DA BILIARDO O DA GIOCO, NONCHÉ NEGLI ALTRI ESERCIZI COMMERCIALI O PUBBLICI O CIRCOLI PRIVATI ED ASSOCIAZIONI O NELLE AREE APERTE AL PUBBLICO, AUTORIZZATI ALLA PRATICA DEL GIOCO O ALL'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO, AI SENSI DEGLI ARTT. 86 E 88 DEL REGIO DECRETO N. 773 DEL 18 GIUGNO 1931.

In attuazione dell'art. 4 comma 1 lett. e) della L.R. n. 3/2017 "Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network"

1. Finalità

La Regione Marche, con la L.R. n. 3 del 7 febbraio 2013, nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali, ha disposto misure finalizzate alla prevenzione e al trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP) e della dipendenza da nuove tecnologie e social network, nonché delle patologie correlate, con particolare riferimento alle fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione.

Al fine della conoscenza, della prevenzione dei rischi connessi al GAP e per favorire un approccio al gioco consapevole e responsabile, nonché alla conoscenza della normativa in materia, l'art. 4, comma 1 lett. e) della citata legge prevede l'organizzazione di corsi per la formazione obbligatoria degli esercenti, del personale impiegato nelle sale da biliardo o da gioco, nonché negli altri esercizi commerciali o pubblici o circoli privati ed associazioni o nelle aree aperte al pubblico, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, ai sensi degli articoli 86 e 88 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

2. Soggetti formatori

Possono proporre gli interventi formativi, in forma singola o associata, gli Organismi di formazione accreditati dalla Regione Marche ai sensi delle DD.GG.RR. 62/2001, 2164/2001 e s.m.i. ed in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20/03/2008. La macrotipologia formativa nella quale il Soggetto formatore deve essere accreditato in fase di effettiva erogazione del corso fa riferimento alle diverse tipologie di destinatari, vale a dire:

- Formazione superiore
- Formazione continua

Possono altresì proporre interventi formativi gli Enti di Formazione attivi nell'ambito dei centri provinciali per l'impiego.

Gli organismi che avanzano le proposte in forma associata, devono essere tutti accreditati come sopra. I percorsi devono essere inseriti nel sistema informativo regionale SIFORM e le azioni formative si svolgeranno ai sensi delle disposizioni regionali in materia di formazione professionale, compresa la D.G.R. n. 802 del 04/06/2012 e fatte salve le previsioni dettate dal presente atto.

3. Destinatari

I soggetti destinatari del corso sono:

- gli esercenti, il personale impiegato nelle sale da gioco sale da biliardo o da gioco, nonché negli altri esercizi commerciali o pubblici o circoli privati ed associazioni o nelle aree aperte al pubblico, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco ai sensi degli articoli 86 e 88 del R.D. n. 773/1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4. Termini

I soggetti destinatari di cui al precedente punto 3. sono tenuti ad ottemperare all'obbligo di partecipare al corso di formazione entro un anno dall'entrata in vigore della L.R. n. 3/2017, ai sensi dell'art. 16 della stessa legge (ossia entro il 3 marzo 2018).

I nuovi gestori dovranno assolvere il suddetto obbligo formativo entro 6 mesi dalla data di installazione delle apparecchiature da gioco.

5. Requisiti di ammissione al percorso

Al fine dell'ammissione al corso di formazione i soggetti interessati devono avere un'età non inferiore ai diciotto anni. Inoltre è ammesso alla frequenza dei corsi e allo svolgimento dell'esame il minore emancipato autorizzato dal giudice ad esercitare attività di impresa commerciale o di SAB.

Per i cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari è richiesta la conoscenza della lingua italiana scritta e orale pari a livello base A2 del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) valutata dagli enti gestori del corso con un apposito test d'ingresso.

6. Durata e articolazione del corso

Il corso, dalla durata di 12 ore, si articola nelle seguenti tematiche:

- Disciplina nazionale e regionale di riferimento relativa al gioco d'azzardo;
- Definizione e caratteristiche del gioco d'azzardo patologico: insorgenza e sviluppo del disturbo da dipendenza;
- Indicatori di comportamenti patologici negli avventori;
- Diritti, doveri, compiti e ruolo dei gestori di sale da gioco con particolare riferimento alla adozione di comportamenti di prevenzione, contrasto, e riduzione del rischio di dipendenza da parte dei relativi clienti
- Definizioni e aspetti della dipendenza da gioco d'azzardo;
- Tecniche di comunicazione e di approccio al cliente potenzialmente a rischio di ludopatia;
- Reti e strutture territoriali preposte alla prevenzione e cura della ludopatia

Le ore complessive sono indicativamente ripartite nel modo seguente:

- 2 ore per la tematica di cui al punto a);
- 6 ore per le tematiche di cui ai punti b); c); d),
- 4 ore per le tematiche di cui ai punti e); f); g)

La frequenza è obbligatoria al 100%. E non è consentita la formazione a distanza (FaD)

In aula sono ammessi un massimo di 30 partecipanti per edizione fermi restando i limiti numerici indicati nell'autorizzazione sanitaria rilasciata per l'utilizzo a fini didattici dei locali.

Il costo massimo a carico del partecipante ammonta a max 100 euro (euro cento)Iva esclusa.

7. Requisiti professionali dei docenti

Il personale docente deve possedere titoli di studio adeguati e pregressa, documentata esperienza di insegnamento in attività formative nei singoli ambiti tematici di riferimento (laurea in giurisprudenza; laurea in economia e commercio; figure professionali dell'ASUR Marche con maturata esperienza sanitaria/sociale in materia di gioco d'azzardo patologico; laurea in scienze della comunicazione ecc.) ovvero possedere una documentata esperienza didattica o professionale.

8. Prova finale ed attestato di frequenza

Al termine del corso è prevista una prova di verifica per coloro che hanno frequentato il 100% delle ore di formazione previste.

Al superamento della prova finale verrà rilasciato un attestato di frequenza, secondo il modello in uso.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

9. Aggiornamento formativo

Ogni 4 anni è obbligatorio un aggiornamento formativo della durata di almeno quattro ore nelle materie sotto indicate:

- a) Disciplina nazionale e regionale di riferimento relativa al gioco d'azzardo;
- b) Indicatori di comportamenti patologici negli avventori;
- c) Definizioni e aspetti della dipendenza da gioco d'azzardo;
- d) Tecniche di comunicazione e di approccio al cliente potenzialmente a rischio di ludopatia;

10. Attività di Vigilanza da parte dei Comuni

I Comuni esercitano l'attività di vigilanza in ordine al rispetto di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 5 della L.R. n. 3/2017.

11. Monitoraggio

Il soggetto attuatore del corso alla conclusione di ogni sessione deve obbligatoriamente inviare alla struttura regionale competente in materia di commercio l'elenco dei partecipanti che hanno superato la prova finale specificando: i dati anagrafici del partecipante e gli estremi identificativi del relativo esercizio.

Le suddette comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata:

regione.marche.intercom@emarche.it

La struttura regionale competente provvederà ad inviare al Comune competente l'elenco aggiornato degli esercenti che hanno svolto il corso.